

DELIBERAZIONE 8 FEBBRAIO 2022

43/2022/R/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER L'ANNO 2020, CON RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE BIOPOWER SARDEGNA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1191^a riunione del 8 febbraio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 575/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2019/R/eel);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING S.r.l. (di seguito anche: ALPERIA TRADING) del 28 novembre 2019, prot. Autorità 31879, del 29 novembre 2019;
- la comunicazione di ALPERIA TRADING, dell'8 ottobre 2020, prot. Autorità 31988, di pari data (di seguito: comunicazione Alperia Trading).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti;

il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);

- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
 - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
- con la deliberazione 575/2019/R/eel, l'impianto Biopower Sardegna di ALPERIA TRADING è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2020;
- con la comunicazione Alperia Trading, il citato utente ha richiesto, all'Autorità, il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito al primo semestre dell'anno 2020, in relazione all'impianto Biopower Sardegna;
- il comma 65.34 stabilisce, tra l'altro, che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto all'impianto Biopower Sardegna, ALPERIA TRADING è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ALPERIA TRADING, titolare dell'impianto Biopower Sardegna ammesso alla reintegrazione dei costi, Terna riconosca allo stesso un acconto del Corrispettivo per l'anno 2020, con riferimento a detto impianto;
- stabilire che sia riconosciuto un acconto del Corrispettivo pari a quanto richiesto da ALPERIA TRADING, per il primo semestre dell'anno 2020, ai sensi del comma 65.30, con riferimento all'impianto Biopower Sardegna;

- tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2020 in relazione all'impianto Biopower Sardegna

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, ad ALPERIA TRADING S.r.l., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Biopower Sardegna, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2020, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 28 febbraio 2022;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad ALPERIA TRADING S.r.l.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini